

COMUNE DI FONNI

ASSESSORATO AI LL.PP.

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI
INCARICHI
DI PROGETTAZIONE A LIBERI PROFESSIONISTI

Approvato con G.C. n. 247 del 16.09.1997

Fonni, lì

Capo I

GENERALITA'

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. I criteri generali di seguito esposti stabiliscono le procedure con le quali il Comune di Nuoro procede all'affidamento di incarichi professionali esterni per la progettazione di OO.PP.
2. L'affidamento di incarichi all'esterno può farsi solo in caso di carenza in organico di personale tecnico, accertata e certificata dal legale rappresentante dell'Amministrazione.
3. Gli incarichi all'esterno possono essere affidati a professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente.

Articolo 2

Finalità e principi

1. I criteri perseguono le seguenti finalità:
 - a) la trasparenza del processo di selezione per la scelta del professionista tecnicamente più adatto;
 - b)** il massimo livello qualitativo della prestazione sia in termini di efficienza che di efficacia ed affidabilità;
 - c) il concorso di una pluralità di esperienze in differenziate discipline specifiche, coordinate in un unico ambito unitario, al

fine di ottenere la massima efficienza ed economicità di gestione con i più bassi costi e tempi di realizzazione;

d) facilitare l'accesso all'attività anche di giovani professionisti.

L'Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato, può suddividere in più affidamenti le prestazioni professionali attinenti un solo lavoro.

2. Il professionista incaricato è sempre tenuto ad eseguire personalmente l'incarico, sia pure con l'ausilio di operatori materiali.

Articolo 3

Attività preliminare all'affidamento dell'incarico

1. L'Amministrazione comunale, nel decidere la realizzazione di un'opera pubblica, individua all'interno dell'ufficio un Responsabile del procedimento che si avvale della collaborazione del personale necessario alla corretta attuazione dell'opera concordandone le modalità di utilizzo con i responsabili dei servizi interessati. L'Amministrazione, all'atto della nomina, indica gli obiettivi da perseguire ed i tempi entro i quali gli stessi dovranno essere improrogabilmente raggiunti. Il Responsabile del procedimento in tutte le fasi dell'opera; dalla progettazione alla conclusione dei lavori di cantiere, vigilerà sull'operato di tutti i soggetti incaricati della esecuzione, compresi gli eventuali progettisti esterni all'Amministrazione, segnalando tempestivamente disfunzioni, impedimenti e ritardi nell'attuazione degli interventi ed accerterà la libera disponibilità delle aree e degli

immobili necessari. In assenza di giustificate motivazioni, il Responsabile del procedimento risponderà personalmente per il mancato conseguimento degli obiettivi programmati.

2. Il Responsabile del procedimento, prima che l'Amministrazione avvii le procedure per l'affidamento degli incarichi:

- a) verifica la sussistenza della copertura finanziaria dei relativi corrispettivi;
- b) dispone perché negli avvisi e nei bandi siano indicati gli elementi previsti per il calcolo delle competenze, **dedotte dalle tariffe professionali e** poste a base del calcolo degli importi presunti dei corrispettivi;
- c) fissa un periodo congruo per la redazione dei progetti in rapporto:
 - c1) alla tipologia dei lavori (nuove costruzioni - restauri - manutenzione ecc...);
 - c2) alla categoria degli stessi (edifici - strade - acquedotti - ecc.);
 - c3) al livello di progettazione da redigere (preliminare - definitivo - esecutivo).

3. Lo stesso Responsabile del procedimento dispone che negli avvisi o nei bandi dovrà essere indicato che i livelli di progettazione richiesti, il numero ed il tipo degli elaborati grafici descrittivi da predisporre possano, su propria disposizione, essere variati rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 4° e 5° dell'art. 16 della legge 216/95, rispettivamente per i progetti definitivi ed esecutivi.

Calcolo dell'importo stimato dell'affidamento

1. Il calcolo dell'importo stimato dell'appalto si basa sulla remunerazione complessiva dei prestatori di servizio, tenendo conto delle disposizioni previste dal presente disciplinare.
2. La scelta del metodo di valutazione non deve essere effettuata allo scopo di eludere l'applicazione del presente disciplinare. Nessun insieme di servizi da appaltare può essere, inoltre, frazionato allo scopo di sottrarlo alla sua applicazione.
3. Quando l'affidamento è ripartito in più lotti, il suo valore, ai fini dell'applicazione del presente disciplinare, è dato dalla somma del valore dei singoli lotti.
4. Per la determinazione del controvalore in moneta nazionale dell'ECU valgono le disposizioni di cui all'art. 1, commi 6° e 7° del D.L. 24 luglio 1992. n. 358.

Capo II

LA SCELTA DELL'AFFIDATARIO

Articolo 5

I sistemi di affidamento

1. Agli affidamenti di incarichi professionali si può pervenire attraverso il sistema della licitazione privata oppure del concorso di idee o di progettazione, dell'appalto concorso, della

trattativa privata.

2. Per gli incarichi professionali il cui onorario stimato sia pari o superiore a 200.000 ECU (al netto dell'IVA), si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 ed al D.P.C.M n. 116 del 27 febbraio 1997.

3. Per gli incarichi il cui onorario stimato sia inferiore a 200.000 ECU si procederà all'affidamento mediante licitazione privata con il criterio dell'offerta tecnicamente più vantaggiosa valutabile in base ai parametri da valutarsi con punteggio previsto nel bando.

4. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico - artistico e conservativo, nonché tecnologico, l'Amministrazione valuta in via prioritaria la possibilità di esperire un concorso di idee e/o di progettazione. I concorsi di idee e/o progettazione sono procedure intese a fornire all'Amministrazione, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile un piano o un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premio, **il cui ammontare non potrà essere superiore a 50.000 ECU**. I concorsi potranno essere effettuati anche al fine di dotare l'Amministrazione di studi preliminari necessari ad una futura programmazione degli interventi o preordinati alla ricerca di idonei finanziamenti. Ai vincitori l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare le successive fasi della progettazione. Per

valori stimati al netto dell'I.V.A. pari o superiore a 200.000 ECU si applicano le disposizioni di cui all'art.26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

5. Gli incarichi professionali oggetto del presente disciplinare, qualunque sia l'importo stimato, possono essere aggiudicati a trattativa privata previa pubblicazione o senza preliminare pubblicazione di un bando, rispettivamente nei casi previsti dai commi 1° e 2° dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995. n 157.

6. Qualora ad un singolo professionista vengano affidati in un anno incarichi il cui ammontare complessivo degli onorari superi il limite di 50.000 ECU, l'Amministrazione comunale non potrà affidare allo stesso altri incarichi per l'ulteriore periodo di un anno.

7. Qualora l'Amministrazione dovesse procedere al completamento di progettazione già commissionate, anche sotto forma di studi preliminari o di massima ovvero di lotti o stralci successivi, l'incarico potrà essere affidato agli stessi professionisti che hanno redatto il progetto generale e/o i precedenti stralci relativi al medesimo intervento, anche a livello di progetto preliminare, sempreché l'importo degli onorari sia inferiore alla soglia comunitaria e salvo le ragioni riguardanti le valutazioni di merito di cui all'art. 9 o il superamento del numero massimo di incarichi attribuibili secondo quanto previsto dal precedente comma 8°.

8. Per l'affidamento di incarichi di direzione dei lavori, qualora gli stessi non possano essere espletati dall'Ufficio Tecnico Comunale, saranno

privilegiati i professionisti progettisti.

9. Il 50% dei progetti il cui ammontare degli onorari è inferiore o uguale a 20.000 ECU sarà affidato con gare riservate a giovani professionisti, iscritti all'albo professionale da non più di dieci anni.

Articolo 6

Forme di pubblicità dell'avviso di gara

1. Per gli incarichi il cui importo presunto del corrispettivo è superiore a **200.000 ECU** si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 157 del 17.03.95 (Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18.06.92) ed al D.P.C.M n. 116 del 27 febbraio 1997;

2. Per gli incarichi il cui importo presunto del corrispettivo è compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, l'avviso o il bando deve essere pubblicato all'Albo Pretorio.

3. Per gli incarichi il cui importo presunto del corrispettivo è inferiore a 40.000 ECU, si procede con incarico fiduciario.

Articolo 7

Termini minimi relativi alla licitazione privata, all'appalto concorso e alla trattativa privata

1. Per le procedure di aggiudicazione di incarichi il cui importo presunto del corrispettivo è superiore a 200.000 ECU, i termini minimi di ricezione delle domande e delle offerte sono quelli previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

2. Per tutte le altre procedure di aggiudicazione i termini minimi di ricezione delle domande e delle offerte non possono essere inferiori a 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso o dalla data di spedizione della lettera d'invito.

3. Nel caso in cui l'urgenza renda inidonei i termini di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, precisando le ragioni che giustificano l'abbreviazione dei termini, li riduce a giorni 10.

Articolo 8

Soggetti ammessi a partecipare alla procedura

1. La partecipazione alla procedura è aperta a tutti i professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali nei limiti delle rispettive competenze, ai quali non sia inibito, al momento della partecipazione alla gara, l'esercizio della libera professione, sia per legge che per contratto, che per provvedimento disciplinare, fatte salve le incompatibilità del successivo articolo 9.

2. Ogni singolo bando specificherà se la partecipazione può essere individuale o in associazione; in tal caso tutti i componenti del gruppo devono essere in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo. Ad ogni effetto della gara un gruppo di concorrenti avrà, collettivamente, gli stessi diritti di un singolo concorrente.

3. Ogni associazione di professionisti dovrà nominare un suo componente quale coordinatore unico

e legale rappresentante. A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità delle proposte e del servizio prestato.

Articolo 9

Cause di esclusione

1. Non possono essere affidati incarichi al professionista che:

- a) sia stato condannato per un reato relativo alla condotta professionale con sentenza passata in giudicato e per quanto previsto dalla legge 16/92;
- b) ha lite pendente con l'Amministrazione in quanto parte di un procedimento civile e/o amministrativo e che sia avvenuta la costituzione del rapporto processuale tra le parti;
- c) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di sospensione dell'attività commerciale o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga;
- d) sia oggetto di procedimento di dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata, di un concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile;
- e) gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti dell'ente appaltante, anche con contratti a termine, i consulenti del comune con contratto continuativo e i dipendenti di

enti pubblici che operano nello stesso ambito territoriale in cui si svolge il concorso con funzioni attinenti al tema;

f) i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione continuativo e notorio con i membri della commissione giudicatrice;

g) coloro che partecipino alla stesura del bando e dei documenti allegati o che facciano parte del Comitato tecnico per la preparazione del concorso.

h) chi si trovi nella condizione di cui al successivo comma 2;

2. A conclusione della realizzazione di ogni opera il Responsabile del procedimento redigerà una relazione inerente il lavoro svolto dal professionista incaricato. La relazione terrà conto dei seguenti criteri:

- Correttezza e puntualità nell'esecuzione dell'incarico e nella consegna di tutta la documentazione richiesta dalle vigenti norme e dalla convenzione di incarico;
- Corrispondenza tra il progetto approvato e l'opera realizzata, eventuali varianti adottate e relative motivazioni;
- Verificarsi o meno dell'ipotesi di cui al comma 2° dell'art. 25 della legge 109/94 e successive modificazioni;
- Correttezza nei rapporti con l'Amministrazione e con le imprese aggiudicatrici;
- Impegno profuso a tutela degli interessi dell'Amministrazione;

- Difficoltà insorte per responsabilità del professionista in sede di controllo e di approvazione da parte degli organi competenti.

I predetti criteri saranno valutati in relazione alla pertinenza o meno con le prestazioni professionali espletate (progettazione e/o direzione dei lavori).

In presenza di relazione negativa opportunamente motivata la Giunta Comunale, con proprio provvedimento, provvederà all'esclusione dalle gare dei professionisti interessati.

3. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

Articolo 10

Commissione giudicatrice per la licitazione e trattativa privata

1. Ai fini della scelta/degli offerenti e della valutazione delle offerte l'Amministrazione nomina una Commissione di tre membri composta da:

- Segretario Comunale o suo delegato, che la presiede;

- responsabile del procedimento;
- un membro scelto dalla Giunta Comunale, anche fra i suoi componenti, purchè competenti della materia.

Le funzioni di segretario della Commissione (senza diritto al voto) sono affidate a un dipendente (di almeno 5° livello) della stessa Amministrazione, designato dalla Giunta Comunale, o ad uno dei componenti la commissione stessa.

2. All'eventuale membro esterno della Commissione giudicatrice spetta un compenso onnicomprensivo di rimborso spesa da determinarsi dalla Giunta Comunale tenendo conto della complessità, importanza e valore dell'incarico.

Articolo 11

Commissione giudicatrice per il concorso di idee e/o progettazione

1. Ai fini della valutazione delle offerte l'Amministrazione nomina una Commissione di sette membri effettivi con diritto di voto.

2. La composizione della Commissione giudicatrice, tenuto conto della natura e complessità della prestazione, viene definita in dettaglio di volta in volta nel bando di gara, con le prescrizioni:

- che i membri tecnici devono prevalere per numero;
- che devono essere presenti i rappresentanti del Consiglio Nazionale gli Architetti e/o del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- che devono essere presenti due consiglieri comunali;
- che la Commissione deve essere presieduta dal

Sindaco o da suo delegato di Giunta.

3. Le funzioni di segretario della Commissione (senza diritto al voto) sono affidate a un dipendente (di almeno 5° livello), della stessa Amministrazione, designato dalla Giunta Comunale.

Articolo 12

Contenuto dell'offerta.

1. L'offerta, in conformità a quanto indicato in modo specifico dal bando, si suddivide in tecnica, economica e curriculum professionale.

2. L'offerente trasmette, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in unico plico sigillato due buste, anch'esse sigillate, contenenti rispettivamente l'offerta tecnica con curriculum professionale e quella economica.

Articolo 13

Offerta tecnica

1. L'offerta tecnica che attiene agli aspetti qualitativi dell'offerta del progettista contiene:

- a) relazione di analisi e commento della prestazione richiesta dall'Amministrazione;
- b) aspetti metodologici in relazione alla precedente lettera a) con la dimostrazione:
 - del rispetto dei fabbisogni e delle esigenze espresse dall'amministrazione nonché di quelle necessarie per ottenere un'opera sicura di lunga durata;
 - del criterio dell'economicità;
 - dei vincoli ambientali, paesaggistici e di tutte

le altre condizioni locali che possono influire sulle scelte operative;

- a) dichiarazione in ordine alla composizione del gruppo di lavoro che l'offerente si impegna a impiegare, allegando i relativi curriculum *professionali* dettagliati;
- b) dichiarazione in ordine alle metodiche di produzione della prestazione al fine di evidenziare la scomposizione nelle unità progettuali e i relativi collegamenti funzionali, corredate da un diagramma a barre (Gantt) con l'elencazione di tutte le attività e con lo sviluppo temporale delle stesse, nonché ai metodi e agli strumenti operativi di cui dispone per le varie attività, al tipo e al grado di dettaglio degli elaborati che si impegna a fornire;
- c) dichiarazione in ordine alle ulteriori prestazioni in aggiunta agli elaborati di cui al precedente punto d).

Articolo 14

Offerta economica

1. L'offerta economica contiene la percentuale di ribasso sul presumibile costo totale richiesto dall'Amministrazione comunale, risultante dalla somma dei prezzi singolarmente esplicitati e relativi, ove espressamente previste nel bando di gara, allo svolgimento di tutte le prestazioni unitarie di:

- a) progettazione, comprensiva di rimborso di tutte le spese ad essa relative, eventualmente

- suddivisa tra preliminare, definitiva ed esecutiva;
- b) indagini geognostiche. geologiche, sismiche, e idrologiche;
 - c) rilievi topografici piano altimetrici, nonché della rete dei servizi del sottosuolo;
 - d) studio di impatto ambientale;
 - e) studio delle risorse umane e materiali per la messa in funzione dell'opera;
 - f) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - g) tipi di frazionamento relativi alle aree da espropriare;
 - h) eventuali altre prestazioni specifiche accessorie, quale il Piano di sicurezza obbligatorio ai sensi dei Decreti Legislativi n. 494 del 14 agosto e 626 del 19 settembre 1994.

Articolo 15

Curriculum professionale

1. I criteri di valutazione dei curriculum da fissare preventivamente nel bando, devono rispettare i principi di logicità e parità di trattamento tra i candidati.
2. La documentazione da esibire per la valutazione dei curriculum deve riferirsi:
 - a) al titolo di studio;
 - b) a non più di tre progetti ritenuti dal candidato significativi della propria capacità e merito tecnico, affini a quelli da progettare e relativi ad un periodo

antecedente di dieci anni;

c) agli eventuali titoli professionali o di specializzazione

3. I curriculum dovranno essere prodotti sotto forma di dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'obbligo, ad eventuale richiesta dell'Amministrazione, dell'integrazione con idonee certificazioni.

Articolo 16

Tempi di consegna dei progetti

1. I progetti dovranno essere consegnati all'Amministrazione nei modi e nelle forme stabiliti entro il termine proposto dall'offerente. Nel caso di ritardata consegna verrà applicata una penale giornaliera la cui entità sarà specificata nel bando o nell'avviso di gara. Decorsi trenta giorni dalla scadenza stabilita l'incarico sarà revocato ed affidato al concorrente successivo nella graduatoria. Il professionista inadempiente sarà escluso dalle gare di progettazione bandite dall'Amministrazione per i successivi quattro anni.

2. Qualora esistano motivati gravi impedimenti per i quali il progettista è impossibilitato ad eseguire la progettazione entro i tempi stabiliti, l'Amministrazione, dietro comprovata dimostrazione delle ragioni del ritardo e su relazione di richiesta del Responsabile del procedimento, può concedere una proroga dei termini, strettamente limitata al tempo in cui si è verificato l'oggettivo impedimento.

Articolo 17

Valutazione delle offerte per il conferimento di incarichi con onorari pari o maggiori a 200.000 ECU

1. L'Amministrazione, per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa, indica nel bando o avviso di gara gli elementi di valutazione contenuti nel D.P.C.M. n. 116 del 27 febbraio 1997.

2. L'Amministrazione, oltre agli elementi di valutazione di cui al comma precedente, deve indicare nel bando o avviso di gara i relativi fattori ponderali.

3. L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avviene applicando le formule di cui al D.P.C.M. n. 116 del 27 febbraio 1997.

4. Ai fini della determinazione dei coefficienti di A_i , D_i , E_i , F_i , si procederà col metodo del <<Confronto a coppie>> indicato nel D.P. C.M. 27 febbraio 1997, n. 116.

Articolo 18

Affidamento dell'incarico

1. La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparata delle offerte qualitative entro 30 giorni dalla data fissata per la presentazione delle offerte, formulando apposita graduatoria, applicando il criterio dell'offerta più vantaggiosa in conformità alla procedura di valutazione prevista dal precedente articolo 17.

2. L'Amministrazione affida l'incarico al candidato che ha presentato l'offerta più vantaggiosa e, contestualmente, pubblica la graduatoria delle

offerte.

Articolo 19

Valutazione delle offerte per il conferimento di incarichi con onorari inferiori a 200.000 ECU

1. L'Amministrazione, per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa, indica nel bando o avviso di gara i seguenti elementi di valutazione:

- a) valore tecnico e metodologico rilevabile dalla relazione di offerta della prestazione;
- b) prezzo;
- c) termine di consegna e di esecuzione;
- d) aggregazione con giovane professionista iscritto da meno di sei anni all'albo professionale;
- e) altri *eventuali* elementi di valutazione individuati dall'Amministrazione con riferimento alla particolarità della prestazione da eseguire.

2. Gli elementi di cui al comma precedente devono essere contenuti nell'offerta tecnica di cui al precedente art. 18 solo quando esplicitamente richiesti dall'Amministrazione nel bando o avviso di gara.

Articolo 20

Fattori ponderali degli elementi di valutazione - attribuzione punteggi

1. L'Amministrazione oltre agli elementi di valutazione di cui al precedente art. 19, indica nel bando o avviso di gara i relativi fattori ponderali.

2. I punteggi da attribuire agli elementi di valutazione, in relazione al tipo di prestazione, possono variare nei seguenti limiti minimi e massimi, fermo restando che la somma dei punteggi assegnati dev'essere pari a 100:

- elemento a) da 10 a 60
- elemento b) da 5 a 20
- elemento c) da 0 a 50
- elemento d) da 0 a 30
- elemento e) da 0 a 40

3. L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avviene applicando la formula, già riportata nel D.P. C.M 27 febbraio 1997, n. 116.

$$K_i = A_i P_a + B_i P_b + C_i P_c + D_i P_d + E_i P_e + F_i P_f$$

ove: A_i , B_i , C_i , D_i , E_i , F_i , sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali attribuiti al concorrente i esimo.

Il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile.

Il coefficiente è pari a 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta;

P_a , P_b , P_c , P_d , P_e , P_f , sono i fattori ponderali che l'Amministrazione ha indicato nel bando di gara per ogni elemento;

K_i , è il punteggio totale attribuito al concorrente i esimo.

4. Ai fini della determinazione del coefficiente di B_i la commissione giudicatrice utilizza una delle due formule indicate nell'allegato <<A>> del presente Regolamento al punto 1, riportandola nel

bando di gara o nella lettera d'invito.

5. Ai fini della determinazione del coefficiente di Ci la commissione giudicatrice utilizza la formula indicata nell'allegato <<A>>, punto 2.

6. Ai fini della determinazione dei coefficienti di Ai, Di, Ei, Fi, si procederà col metodo del <<Confronto a coppie>> indicato nel D.P.C.M. 27 febbraio 1997, n. 116.

7. L'offerta proposta da giovani professionisti con meno di sei anni di iscrizione all'albo professionale ovvero da gruppi di progettisti al cui interno siano inseriti giovani professionisti, come sopra individuati, acquista titolo preferenziale rispetto alle altre offerte aventi lo stesso punteggio finale.

8. In generale, a parità di punteggio e con contemporanea presenza di giovani professionisti, saranno preferite le offerte di professionisti locali. Ad ulteriore parità di condizione prevarranno nell'ordine il merito tecnico, il tempo di progettazione ed infine l'offerta economica.

9. La riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20%, per gli effetti dell'art.12 bis Legge 155/89.

Capo III

PROCEDIMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI CON ONORARI PARI O MAGGIORI DI 200.000 ECU

Articolo 21

Fasi della procedura

1. La procedura per l'affidamento di incarichi professionali, il cui onorario stimato é pari o maggiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, si articola in due fasi:

- prequalifica;
- offerta tecnico - economica.

Articolo 22

Bandi di gara

1. L'Amministrazione quando intende procedere all'affidamento di incarichi professionali, il cui onorario stimato sia pari o maggiore a 200.000 ECU, lo fa con le forme di pubblicità e nei termini previsti dagli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

2. Il bando di gara di cui al comma precedente deve contenere i seguenti elementi:

- a) nome, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax dell'amministrazione, con l'indicazione dell'ufficio competente;
- b) categoria di servizio e descrizione; numero di riferimento Cpc;
- c) localizzazione del lavoro oggetto della prestazione;
- d) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- e) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione e indirizzo al quale vanno inviate;
- f) termine, non superiore a 20 giorni con

decorrenza dal termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione entro il quale devono essere inviati gli inviti a presentare l'offerta;

g) termine, congruo con le caratteristiche dell'incarico da svolgere, entro il quale il candidato preselezionato deve presentare l'offerta di progettazione;

h) termine per l'espletamento dell'incarico, congruo con le caratteristiche dell'incarico da affidare, e importo massimo dei corrispettivi per la prestazione da svolgere;

i) requisiti minimi che devono possedere i candidati da individuarsi in rapporto all'incarico:

- l'indicazione dei titoli di studio (diplomi, lauree);
- l'indicazione di specializzazioni e/o abilitazioni conseguite;
- l'indicazione delle esperienze professionali possedute dal o dagli specialisti di cui dispone nelle discipline attinenti l'affidamento oggetto della prequalifica, mediante l'elenco:
 - dei progetti redatti, delle direzioni lavori, o altre attività connesse a settori analoghi all'oggetto dell'affidamento, con l'indicazione del nominativo del committente, delle prestazioni effettuate, del periodo e dell'importo contrattuale;
 - delle pubblicazioni o studi particolari attinenti l'oggetto;
 - una dichiarazione che attesti che il candidato non si trovi in alcuna delle condizioni

previste nell'articolo 9;

- l) periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta;
- m) punteggi assegnati agli elementi di valutazione dell'offerta richiesta;
- n) denominazione e indirizzo del servizio al quale possono venire richiesti i documenti del caso;
- o) se il caso, cauzioni e altre forme di garanzia richieste;
- p) eventuali altre informazioni.
- q) modalità di invio della domanda di partecipazione alla prequalifica;
- r) data di invio del bando;
- s) data di ricevimento del bando da parte dell'eventuale Ufficio pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea.

3. Nel caso di pubblicazione per estratto devono essere comunicate almeno le informazioni di cui alle lettere a), b), c), e), i), n), o), q), r), del comma precedente.

4. I soggetti che intendono partecipare alla prequalifica ne fanno richiesta all'amministrazione entro i termini e con le modalità previste nel bando.

Articolo 23

Scelta degli offerenti

1. L'Amministrazione, definisce la lista dei candidati in possesso dei requisiti minimi indicati nel bando di gara, sulla base della proposta formulata dal responsabile del procedimento, il quale si avvale della Commissione di cui

all'articolo 10.

2. Ai fini della definizione della lista degli offerenti di cui al comma precedente si sommano i requisiti in possesso dei candidati comunque associati.

3. L'esito della prequalifica viene comunicato a tutti i candidati.

Capo IV

PROCEDIMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI CON ONORARI INFERIORI A 200.000 ECU

Articolo 24

Fasi della procedura

1. La procedura per l'affidamento di incarichi professionali, per onorari stimati inferiori a 200.000 ECU, si articola in due fasi:

- prequalifica
- offerta tecnico - economica

Articolo 25

Bando di gara

1. L'Amministrazione quando intende procedere all'affidamento di incarichi professionali, affigge per 15 giorni detto bando all'Albo Pretorio.

2. Il bando di gara di cui al comma precedente deve contenere i seguenti elementi:

- a) nome, indirizzo telegrafico, numero telefono, telex e telefax dell'Amministrazione, con l'indicazione dell'ufficio competente:

- b) categoria di servizio e descrizione;
- c) localizzazione del lavoro oggetto della prestazione;
- d) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;
- e) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione e indirizzo al quale vanno inviate.
- f) termine, non superiore a 20 giorni con decorrenza dal termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, entro il quale devono essere inviati gli inviti a presentare l'offerta di progettazione;
- g) termine, congruo con le caratteristiche dell'incarico da svolgere, entro il quale il candidato preselezionato deve presentare l'offerta di progettazione;
- h) termine per l'espletamento dell'incarico, congruo con le caratteristiche dell'incarico da affidare, e importo massimo dei corrispettivi per la prestazione da svolgere;
- i) requisiti minimi che devono possedere i candidati da individuarsi in rapporto al progetto da realizzare, in funzione della migliore corrispondenza dimensionale e tipologia;
- j) elenco delle informazioni che il candidato dovrà fornire per dimostrare la propria capacità tecnico - organizzativa, contenente almeno:
 - l'indicazione dei titoli di studio (diplomi, lauree);

- l'indicazione di specializzazioni e/o abilitazioni conseguite;
 - l'indicazione delle esperienze professionali possedute dal o dagli specialisti di cui dispone nelle discipline attinenti l'affidamento oggetto della prequalifica, mediante l'elenco:
 - dei progetti redatti, delle direzioni lavori, o altre attività connesse a settori analoghi all'oggetto dell'affidamento, relativamente a non più di tre attività ritenute dal concorrente significative delle proprie capacità e merito tecnico e relativi ad un periodo antecedente non superiore a dieci anni, con l'indicazione del nominativo del committente, delle prestazioni effettuate, del periodo e dell'importo contrattuale;
 - delle pubblicazioni o studi particolari attinenti l'oggetto;
 - una dichiarazione che attesti che il candidato non si trovi in alcuna delle condizioni previste nell'articolo 9;
- k) periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta;
- l) punteggi assegnati agli elementi di valutazione dell'offerta richiesta;
- m) denominazione e indirizzo del servizio al quale possono venire richiesti i documenti del caso;
- n) se il caso, cauzioni e altre forme di garanzie richieste;
- o) eventuali altre informazioni;
- p) modalità di invio della domanda di partecipazione alla prequalifica.
3. Nel caso di pubblicazione per estratto devono

essere comunicate almeno le informazioni di cui alle lettere a), b), c), e), i), n), del comma precedente.

4. I soggetti che intendono partecipare alla prequalifica ne fanno richiesta all'Amministrazione entro i termini e con le modalità previsti dal bando.

Articolo 26

Scelta degli offerenti

1. L'Amministrazione, definisce la lista dei candidati in possesso dei requisiti minimi indicati nel bando di gara, sulla base della proposta formulata dal responsabile del procedimento, il quale si avvale della Commissione di cui all'articolo 10.

2. Ai fini della definizione della lista degli offerenti di cui al comma precedente si sommano i requisiti in possesso dei candidati comunque associati.

3. L'esito della prequalifica viene comunicato a tutti i candidati e pubblicato all'albo pretorio.

ALLEGATO <<A>>

Formule per l'attribuzione dei punteggi

1. Formula per il coefficiente B

$$B_i = R_i / R_{(\max)}$$

ove: B_i è il coefficiente attribuito al concorrente i esimo.

R_i è il ribasso percentuale formulato dal concorrente i esimo rispetto al prezzo posto a base di gara.

$R_{(\max)}$ è il ribasso percentuale massimo offerto, ovvero:

$$B_i = R_i / R_{(\text{medio})}$$

ove: B_i è il coefficiente attribuito al concorrente i esimo.

R_i è il ribasso percentuale formulato dal concorrente i esimo rispetto al prezzo posto a base di gara.

$R_{(\text{medio})}$ è la media dei ribassi percentuali.

Per i ribassi percentuali maggiori della media il coefficiente è pari a 1.

2. Formula per il coefficiente C.

$C_i = T_i / T_{(medio)}$ ove:

$C_i = T_i / T_{(medio)}$ ove:

C_i è il coefficiente attribuito al concorrente i esimo.

T_i è la riduzione percentuale formulata dal concorrente i esimo rispetto al tempo previsto nel bando di gara.

$T_{(medio)}$ è la media delle riduzioni percentuali del tempo.

Per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è pari a 1.